

| | | |
|--------|---|----|
| 4 | AIUTO AL RITORNO E ALLA REINTEGRAZIONE | 1 |
| 4.1 | Consulenza per il ritorno | 2 |
| 4.1.1 | Basi legali e scopo della direttiva | 2 |
| 4.1.2 | Disposizioni generali | 2 |
| 4.1.3 | Enti responsabili..... | 4 |
| 4.1.4 | Criteri riguardanti le strutture | 5 |
| 4.1.5 | Criteri riguardanti la consulenza | 6 |
| 4.1.6 | Finanziamento dei consultori cantonali per il ritorno | 7 |
| 4.1.7 | Determinazione degli obiettivi e rendicontazione della consulenza cantonale | 8 |
| 4.2 | Aiuto individuale al ritorno | 9 |
| 4.2.1 | Scopo e campo d'applicazione..... | 9 |
| 4.2.2 | Aiuto al ritorno a partire dai centri federali d'asilo (ARC) | 9 |
| 4.2.3 | Aiuto al ritorno nei Cantoni | 11 |
| 4.2.4 | Aiuto complementare di natura materiale | 11 |
| 4.2.5 | Aiuto supplementare aumentato..... | 12 |
| 4.2.6 | Aiuto al ritorno per motivi medici | 13 |
| 4.2.7 | Aiuto a stabilirsi in un Paese terzo e limitazioni | 13 |
| 4.2.8 | Rapporto con le spese di partenza | 14 |
| 4.2.9 | Modalità di pagamento..... | 14 |
| 4.2.10 | Modalità di rimborso | 15 |
| 4.3 | Allegati | 16 |

4 AIUTO AL RITORNO E ALLA REINTEGRAZIONE

La presente direttiva si fonda sull'articolo 93 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), nonché sugli articoli 62-78 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312).



4.1 Consulenza per il ritorno

4.1.1 Basi legali e scopo della direttiva

Il numero 4.1 della presente direttiva relativo agli articoli 66 e 68a dell'OAsi 2 determina le basi e le condizioni dell'organizzazione e dello svolgimento della consulenza per il ritorno. Definisce in particolare:

- le disposizioni generali,
- gli enti responsabili,
- i criteri riguardanti le strutture e la consulenza,
- il finanziamento,
- il controllo.

4.1.2 Disposizioni generali

4.1.2.1 Principio

La consulenza per il ritorno è una misura che fa parte dell'aiuto al ritorno. La consulenza per il ritorno aiuta i beneficiari a sviluppare le prospettive di un ritorno. La consulenza esplica la sua efficacia insieme ad altre misure dell'aiuto al ritorno, segnatamente gli aiuti individuali e i programmi d'aiuto al ritorno che si svolgono all'estero.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) definisce i campi d'attività dei consultori per il ritorno e i criteri per la garanzia qualitativa (cfr. n. 4.1.4 e 4.1.5). I compiti centrali dei consultori per il ritorno comprendono l'informazione e la funzione di collegamento (networking), da un lato, e la consulenza vera e propria, dall'altro. Tra i due campi d'attività dev'essere garantito un rapporto equilibrato.

4.1.2.2 Obiettivo

La consulenza per il ritorno persegue l'obiettivo di promuovere la partenza controllata – volontaria o conforme alle prescrizioni – e di supportare i beneficiari delle misure dell'aiuto al ritorno contestualmente alla partenza e alla reintegrazione, rafforzando la loro autoresponsabilità e autonomia in vista della pianificazione e della realizzazione del ritorno.

Una partenza è considerata volontaria se la persona interessata decide spontaneamente di lasciare la Svizzera; è considerata conforme alle prescrizioni se la persona interessata lascia la Svizzera in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti. La partenza dalla Svizzera è considerata controllata se viene annunciata a un'autorità competente.



4.1.2.3 Beneficiari della consulenza per il ritorno

Le seguenti categorie di persone del settore dell'asilo e le persone di cui all'articolo 60 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) possono beneficiare della consulenza per il ritorno:

- i richiedenti l'asilo con procedura pendente;
- i richiedenti l'asilo respinti;
- le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito;
- le persone ammesse provvisoriamente;
- le persone bisognose di protezione;
- i rifugiati riconosciuti.

Le direttive e le circolari relative ai diversi strumenti di aiuto al ritorno - segnatamente l'aiuto al ritorno individuale e i programmi all'estero - definiscono le prestazioni di cui possono beneficiare le diverse categorie di persone.

Sono escluse da qualsiasi forma di aiuto finanziario per il ritorno le persone di cui all'articolo 64 capoverso 1 OAsi 2.

4.1.2.4 Informazione e funzione di collegamento (networking)

Durante la procedura d'asilo consultori per il ritorno forniscono un'informazione tempestiva e regolare sull'aiuto al ritorno.

I destinatari di questa informazione sono le persone che possono beneficiare della consulenza per il ritorno (si veda il punto 4.1.2.3).

I consultori per il ritorno provvedono affinché le autorità cantonali e comunali e le altre istituzioni incaricate di compiti pubblici siano al corrente degli obiettivi e dei provvedimenti dell'aiuto al ritorno e ne conoscano le funzioni. Curano un regolare dialogo con le persone che costituiscono l'ambiente circostante del gruppo target allo scopo di spiegare gli obiettivi e gli scopi dell'aiuto al ritorno.

L'attività di informazione e collegamento è svolta in conformità ai criteri definiti per questo campo d'attività (cfr. n. 4.1.4).

La SEM mette a disposizione materiale adeguato a sostegno dell'attività di informazione e collegamento e fornisce consulenza ai consultori per il ritorno. Dal canto loro, i consultori informano regolarmente la SEM in merito alle misure adottate e al materiale informativo utilizzato.

4.1.2.5 Consulenza

L'attività di consulenza è svolta in conformità ai criteri definiti per questo campo d'attività (cfr. n. 4.1.5). La consulenza abbraccia anche il sostegno nell'acquisire i documenti di viaggio e nell'organizzare la partenza. La SEM inoltra ai consultori per il ritorno le



informazioni disponibili in merito alla partenza della persona che ha beneficiato della consulenza per il ritorno e all'attuazione delle misure dell'aiuto al ritorno sul posto.

4.1.2.6 Limiti del mandato

Le seguenti attività esulano dal campo d'attività della consulenza per il ritorno:

- consulenza giuridica,
- svolgimento di mandati a favore del gruppo target nel quadro della procedura d'asilo o di una procedura secondo il diritto in materia di stranieri.

4.1.2.7 Compiti supplementari

Conformemente all'articolo 68a OAsi 2 la SEM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l'esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all'articolo 66 OAsi 2.

Questi compiti supplementari comprendono per esempio l'esecuzione di sondaggi specifici e di attività di consulenza e di informazione nonché compiti che presuppongono conoscenze specifiche.

Quali fornitori di servizi per l'espletamento di questi compiti supplementari entrano in linea di conto i consultori per il ritorno o terzi, fatte salve le loro competenze e risorse. Cantoni o terzi possono sottoporre alla SEM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 68a OAsi 2. La SEM si esprime sull'utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.

4.1.2.8 Valutazione

Una valutazione sistematica di rapporti e statistiche, regolari valutazioni o regolari contatti con i Cantoni consentono alla SEM di valutare l'attività dei consultori per il ritorno.

La SEM segnala possibili settori problematici ai consultori per il ritorno e propone loro miglioramenti concreti.

4.1.3 Enti responsabili

La gestione dei consultori per il ritorno è attribuita ai Cantoni giusta l'articolo 67 OAsi 2. I Cantoni designano inoltre gli enti responsabili.

Cambiamenti essenziali nell'esercizio dei consultori per il ritorno (p. es. sostituzione dei responsabili, mutazioni del personale) vanno comunicati immediatamente alla SEM. In tale ambito occorre tenere conto dei possibili effetti sulle attuali misure d'aiuto per il ritorno nonché sui seminari di formazione organizzati dalla SEM.

La competenza per i consultori per il ritorno nei centri federali d'asilo (CFA) incombe alla SEM, la quale può delegare questo compito ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi e stipulare pertinenti convenzioni.



4.1.4 Criteri riguardanti le strutture

4.1.4.1 Principi

I criteri riguardanti le strutture illustrati qui di seguito si riferiscono alla qualità delle condizioni quadro dei consultori per il ritorno e abbracciano cinque ambiti tematici. Sono funzionali alla garanzia qualitativa.

4.1.4.2 Visibilità

Grazie alla visibilità, i potenziali beneficiari e gli specialisti in contatto con queste persone (p. es. consulenti giuridici, assistenti spirituali, addetti alla sicurezza o all'inquadramento) sono al corrente dell'aiuto al ritorno. Sotto questo aspetto la visibilità si riferisce all'aiuto al ritorno e alla consulenza per il ritorno in quanto offerta, ma non al tipo e all'entità dell'aiuto individuale. Dare visibilità significa al tempo stesso delimitare rispetto ad altre offerte o attori quali per esempio la consulenza giuridica o l'esecuzione dell'allontanamento.

Una politica d'informazione mirata aumenta la probabilità che i potenziali beneficiari si rivolgano ai consultori. Demitizza le idee sbagliate sull'offerta, che possono rallentare il processo di consulenza.

4.1.4.3 Attività di collegamento (networking)

Essere connessi significa poter contare su un'estesa rete di relazioni con gli attori rilevanti a livello comunale, cantonale e nazionale nel contesto della consulenza per il ritorno e i potenziali beneficiari. La ripartizione di ruoli e compiti tra i diversi attori è chiarificata.

Un elevato grado di connettività (dati di contatto, reperibilità) riduce i rallentamenti nel processo di consulenza. Aumenta la diffusione sistematica di informazioni ai potenziali beneficiari. L'esistenza di relazioni formali con gli attori cruciali consente ai beneficiari di capire meglio la ripartizione di ruoli e compiti.

4.1.4.4 Scambio di dati e protezione dei dati

Il rilevamento, l'impiego e la trasmissione dei dati sono disciplinati in modo chiaro, sia internamente sia nei riguardi degli attori esterni. Vengono rilevati o impiegati soltanto i dati che costituiscono una base necessaria per il processo di consulenza. I beneficiari della consulenza vengono informati in merito alla trasmissione dei loro dati personali.

Regole chiare sulla protezione dei dati favoriscono un uso mirato dei dati.

4.1.4.5 Formazione e perfezionamento

I consulenti per il ritorno frequentano regolarmente corsi di formazione e perfezionamento e si tengono periodiche riflessioni orientate all'azione (p. es. intervizione, supervisione, incontri tra consultori per il ritorno). La SEM organizza a favore dei consultori per il ritorno seminari d'informazione e corsi di formazione e perfezionamento al fine di garantire ed



estendere le loro competenze tecniche. La partecipazione a questi corsi di specializzazione è obbligatoria.

Un bagaglio di conoscenze rapidamente consultabile e accessibile migliora la certezza della consulenza. Lo scambio di esperienze con altri attori aumenta la prontezza delle decisioni nell'ambito del processo di consulenza.

4.1.4.6 Documentazione

La documentazione rispecchia il processo di consulenza. Attesta le attività dei consulenti all'attenzione dei collaboratori, della SEM e degli omologhi servizi ed è utile allo scambio e all'ulteriore sviluppo. La documentazione è una base essenziale per la valutazione e la legittimazione dell'attività di consulenza. Il rapporto d'attività è strutturato in base alla determinazione degli obiettivi nonché ai criteri qualitativi applicabili alla consulenza per il ritorno (cfr. n. 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.7).

Una documentazione costantemente aggiornata consente il trasferimento dei casi all'interno del servizio. Una documentazione impostata in base agli accordi sugli obiettivi previsti nel rapporto d'attività serve come base per la valutazione da parte della SEM.

4.1.5 Criteri riguardanti la consulenza

4.1.5.1 Principio

I criteri riguardanti la consulenza illustrati qui di seguito si riferiscono alla qualità e all'efficienza della consulenza e abbracciano quattro ambiti tematici. Abbracciano criteri in tema di qualità e di efficienza.

4.1.5.2 Offerta della consulenza

L'offerta della consulenza tiene conto dell'eterogeneità dei destinatari. È adatta al livello dei destinatari e incentrata sulle esigenze dei beneficiari. La consulenza offerta affronta il tema del ritorno e fa luce sulla situazione dei beneficiari nel suo insieme. Nell'ambito della consulenza si illustrano le condizioni quadro e i limiti della consulenza al ritorno. La consulenza aiuta i beneficiari a decidersi. Si discutono diverse opzioni di intervento e le relative conseguenze. Nell'ambito della consulenza si discutono i passi fondamentali da compiere prima, durante e dopo il ritorno. Un'offerta di consulenza e materiale informativo adeguati contribuiscono a far sì che i beneficiari riflettano sul ritorno anche nell'intervallo tra gli appuntamenti di consulenza. Il processo di consulenza termina sempre con un colloquio finale.

L'offerta della consulenza è a bassa soglia (e quindi facilmente accessibile) e confidenziale. La consulenza per il ritorno si tiene in luogo separato rispetto all'esecuzione dell'allontanamento. I consulenti provvedono a garantire la mutua comprensione linguistica, riducendo così le occasioni di malinteso nell'ambito del processo di consulenza.



4.1.5.3 Aiuto al ritorno e piano di progetto

I beneficiari sono esaurientemente informati sull'offerta dell'aiuto al ritorno. L'aiuto individuale richiesto corrisponde al fabbisogno. I consulenti assistono i beneficiari nell'elaborazione del piano di progetto in vista della richiesta di un aiuto materiale supplementare (cfr. n. 4.2.4). I piani di progetto sono comprensibili. Corrispondono non solo alle possibilità e risorse individuali dei beneficiari, ma anche alle condizioni specifiche che regnano nel Paese di provenienza.

Criteri chiari e un iter procedurale trasparente consentono di elaborare un piano di progetto suscettibile di essere approvato dalla SEM. Una conoscenza adeguata dei requisiti definiti dalla SEM per i piani di progetto aumenta la quota di domande approvate.

4.1.5.4 Rapporto con i beneficiari

Il rapporto con i beneficiari è individuale, obiettivo e adeguato al caso specifico. I consulenti devono dar prova di apertura, empatia e flessibilità. Ruoli e compiti sono definiti in modo chiaro, non solo quelli dei consulenti ma anche quelli dei beneficiari. Viene promessa e garantita la confidenzialità. Grazie a questo approccio i consulenti contribuiscono a creare condizioni quadro favorevoli per la collaborazione.

4.1.5.5 Competenze

Le competenze dei consulenti al ritorno consentono sia di capire e trattare i casi in modo rapido e completo sia di coinvolgere adeguatamente i beneficiari e garantiscono uno svolgimento fluido del processo. I consulenti al ritorno sono in grado di capire il caso specifico e di confrontarlo con l'offerta della consulenza per il ritorno (smistamento). Sono in grado di accertare le competenze e in caso di bisogno indirizzano ad altri servizi. I consulenti sono abituati ai contatti con le autorità e ben possono contare su una solida rete di contatti. Conoscono gli iter e i processi all'interno della consulenza per il ritorno e i relativi punti di intersezione.

I consulenti possiedono competenze di consulenza. Tali competenze si basano su competenze specialistiche (conoscenze linguistiche e dei Paesi, basi legali), metodologiche (conduzione di colloqui, gestione di progetto) e sociali (apertura ed empatia). I consulenti sono in grado di assistere i beneficiari nell'elaborazione dei piani di progetto (cfr. 4.1.5.3).

4.1.6 Finanziamento dei consultori cantonali per il ritorno

4.1.6.1 Principio

Conformemente all'articolo 68 OAsi 2, i Cantoni che offrono la consulenza per il ritorno secondo i principi della presente direttiva beneficiano dei sussidi federali indicati di seguito.



4.1.6.2 Somma forfettaria di base

L'articolo 68 capoverso 3 OAsi 2 precisa i sussidi federali forfettari per ogni Cantone. Il riveduto capoverso 3 entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Questo contributo è garantito purché la consulenza per il ritorno sia conforme alla presente direttiva.

4.1.6.3 Somma forfettaria per la prestazione

La somma forfettaria per la prestazione è retta dall'articolo 68 capoverso 4 OAsi 2. Essa ammonta a 1000 franchi per ogni persona che durante l'anno precedente ha lasciato la Svizzera. Il riveduto capoverso 4 entra in vigore il 1° gennaio 2020.

4.1.6.4 Determinazione e pagamento dei sussidi

I sussidi sono calcolati e versati conformemente all'articolo 68 capoversi 5 e 6 OAsi 2.

4.1.6.5 Fornitura della prestazione

Conformemente all'articolo 25 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1), la SEM controlla che il mandato di prestazione sia adempiuto correttamente. La restituzione degli importi avviene secondo le disposizioni dell'articolo 28 LSu.

4.1.6.6 Obbligo d'informare

I destinatari di sussidi federali devono consentire al Controllo delle finanze di consultare, su richiesta, i libri contabili, le ricevute di pagamento e altri documenti, fornire tutte le informazioni necessarie e consentire di consultare documenti sul posto. Le violazioni dell'obbligo di informare sono punite secondo l'articolo 40 LSu.

4.1.7 Determinazione degli obiettivi e rendicontazione della consulenza cantonale

4.1.7.1 Principio

La SEM tiene conto della necessità di garantire la qualità delle prestazioni fornite nell'ambito della consulenza per il ritorno. A tale scopo adotta le misure indicate di seguito, volte ad aumentare la qualità e l'efficienza della consulenza per il ritorno. I Cantoni sono tenuti a partecipare all'attuazione e all'applicazione di queste misure.

4.1.7.2 Determinazione degli obiettivi

Ogni anno nei Cantoni vengono fissati gli obiettivi specifici della consulenza per il ritorno in funzione dei criteri riguardanti la struttura e la consulenza (cfr. n. 4.1.4 e 4.1.5). Ogni Cantone deve fissare almeno due obiettivi. La SEM può fissare obiettivi supplementari per alcuni o tutti i Cantoni.



Gli obiettivi vengono fissati all'inizio dell'anno contestualmente al rapporto d'attività e sono convenuti con la SEM nel corso di una riunione annuale. Vengono definiti tenendo conto delle attività concrete e misurati con l'aiuto di indicatori.

Gli obiettivi fissati vengono valutati nel rapporto d'attività dell'anno seguente e discussi con la SEM in occasione della riunione annuale.

Se durante l'anno intervengono circostanze che lasciano presagire il mancato raggiungimento degli obiettivi convenuti, i consultori ne informano immediatamente la SEM.

Se gli obiettivi specifici non sono raggiunti e le attività definite non sono realizzate, la SEM si riserva il diritto di ridurre la somma forfettaria.

4.1.7.3 Rapporto d'attività

Entro il 28 febbraio di ogni anno i consultori cantonali per il ritorno presentano alla SEM un rapporto d'attività per l'anno civile appena trascorso. Il rapporto d'attività si rifà alle indicazioni contenute nell'allegato 1 della direttiva III / 4. Deve contenere un elenco delle prestazioni fornite nei settori informazione, collegamento e consulenza e informare sulla situazione generale nel Cantone per quanto riguarda l'aiuto per il ritorno. L'onere lavorativo per la stesura del rapporto dev'essere proporzionale rispetto all'attività di consulenza. Il rapporto è funzionale alla valutazione da parte della SEM (cfr. n. 4.1.2.8).

Al punto 6 il rapporto d'attività presenta una valutazione degli obiettivi specifici perseguiti nel corso dell'anno appena trascorso e propone nuovi obiettivi per l'anno seguente. I risultati emersi dal rapporto fungono da base per la determinazione degli obiettivi con la SEM.

Insieme al rapporto d'attività è presentato anche l'elenco d'attività quale compendio dei casi trattati e delle partenze (allegato 2 della direttiva III / 4); esso funge da base per determinare l'ammontare del sussidio variabile attribuito in funzione delle prestazioni.

4.2 Aiuto individuale al ritorno

4.2.1 Scopo e campo d'applicazione

Il numero 4.2 della presente direttiva fissa l'importo dell'aiuto individuale al ritorno, le modalità di versamento e le modalità di rimborso giusta gli articoli 74 e 78 OAsi 2.

4.2.2 Aiuto al ritorno a partire dai centri federali d'asilo (ARC)

Tutti i richiedenti l'asilo oggetto di una procedura nazionale o Dublino in corso, che soggiornano in centri federali d'asilo (CFA) o nella zona di transito degli aeroporti svizzeri e per i quali non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 64 o 76a OAsi 2



possono chiedere un aiuto al ritorno individuale in vista della partenza volontaria o conforme alle prescrizioni. Conformemente all'articolo 74 capoversi 2 e 5 OAsi 2, l'aiuto al ritorno può essere scaglionato individualmente, in particolare in base all'età, allo stadio procedurale, in presenza di motivi specifici legati al Paese e in considerazione della durata del soggiorno. La SEM valuta regolarmente il gruppo target e l'impostazione degressiva, procedendo all'occorrenza ai necessari adeguamenti. Conformemente all'articolo 64 capoverso 5, per motivi specifici legati al Paese può escludere per un certo periodo di tempo l'aiuto al ritorno per determinati Stati di origine, Stati di provenienza o Stati terzi.

Nel modello degressivo l'elemento determinante per stabilire l'entità dell'aiuto al ritorno è la fase in cui il richiedente l'asilo sollecita tale aiuto. In una prima fase l'aiuto al ritorno corrisponde a una somma forfettaria massima di 1000 franchi per adulto e 500 franchi per minorenne, ma al massimo 2000 franchi per famiglia, ovvero 1500 franchi per coppia di coniugi, da un lato, a un aiuto materiale supplementare dell'importo massimo di 3000 franchi (n. 4.2.4), dall'altro lato, nonché, all'occorrenza, di un aiuto al ritorno per motivi medici (n. 4.2.6). Per poter beneficiare dell'aiuto al ritorno massimo i richiedenti l'asilo devono segnalare al più tardi durante la prima audizione (colloquio Dublino) la loro intenzione di sollecitare l'aiuto al ritorno e di lasciare la Svizzera quanto prima possibile. Se manifestano la loro intenzione di lasciare la Svizzera con un aiuto al ritorno prima dello scadere del termine di ricorso (seconda fase), la somma forfettaria è dimezzata, tuttavia l'aiuto supplementare rimane invariato. Se manifestano la loro intenzione oltre tale termine (terza fase), la somma forfettaria è nuovamente dimezzata e l'aiuto supplementare è stralciato. Di norma la partenza dovrebbe intervenire entro la fine della fase successiva ma in ogni caso entro la durata massima della permanenza nel CFA.

Per determinati Stati di origine, di provenienza o terzi, la SEM può aumentare l'aiuto supplementare per motivi specifici legati al Paese conformemente all'articolo 74 capoverso 4 OAsi 2 al massimo fino a 5000 franchi per una durata determinata.

Per la somma forfettaria è determinante l'età al momento del passaggio in giudicato della decisione di allontanamento o al momento del ritiro della domanda d'asilo o dell'eventuale rinuncia all'asilo. Nel caso di minorenni non accompagnati, in singoli casi motivati, può essere versato l'importo previsto per un adulto. Di norma, i cittadini di Stati europei non membri dell'UE soggetti all'obbligo del visto (Kosovo) nonché di Stati situati alla frontiera esterna meridionale o orientale dell'UE non possono beneficiare di un aiuto supplementare. La SEM può concedere deroghe in casi di rigore e per interessi limitati nel tempo specifici a un Paese.

L'impostazione degressiva dell'aiuto al ritorno si applica esclusivamente nel quadro della procedura celere. Per persone nella zona di transito degli aeroporti e in casi di rigore, in particolare in caso di persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione



famigliare, dell'età o dello stato di salute, la SEM può rinunciare all'impostazione degressiva dell'aiuto al ritorno.

È la SEM a occuparsi della concessione dell'aiuto al ritorno. I Servizi competenti per il RAZ, in collaborazione con la SEM, si occupano dell'organizzazione della partenza. La richiesta di un aiuto al ritorno presentata dal servizio competente comprende il modulo «Aiuto individuale al ritorno CFA» (cfr. allegato 3 della Direttiva III / 4) e, se del caso, il piano di progetto conformemente all'allegato 4 alla Direttiva III / 4.

4.2.3 Aiuto al ritorno nei Cantoni

Le persone rientranti nel settore dell'asilo che sono state assegnate a un Cantone e le persone rientranti nel settore degli stranieri conformemente all'articolo 60 LStrI possono presentare una domanda d'aiuto al ritorno presso il consultorio per il ritorno del Cantone interessato.

In virtù degli articoli 62-64 e 73-78 OAsi 2, la competente sezione della SEM decide, su proposta del consultorio cantonale per il ritorno, se concedere l'aiuto individuale al ritorno.

Se le persone intenzionate a partire non si presentano per il volo prenotato (no show), il versamento dell'aiuto al ritorno in caso di nuova prenotazione è possibile soltanto in singoli casi motivati e previo accordo con la competente sezione della SEM (valido anche per le partenze con ARC).

4.2.3.1 Somma forfettaria

I richiedenti l'asilo che soddisfano le condizioni per la concessione dell'aiuto al ritorno ricevono una somma forfettaria pari a 1000 franchi per adulto e a 500 franchi per minorenni.

È determinante l'età al momento del passaggio in giudicato della decisione di allontanamento o al momento del ritiro della domanda d'asilo o dell'eventuale rinuncia all'asilo. Nel caso di minorenni non accompagnati, in singoli casi motivati, può essere versato l'importo previsto per un adulto.

4.2.4 Aiuto complementare di natura materiale

I competenti servizi cantionali giusta l'articolo 74 capoverso 5 OAsi 2 possono presentare una domanda d'aiuto materiale supplementare presso la competente sezione della SEM.

L'importo massimo dell'aiuto supplementare di natura materiale è di 3000 franchi per singolo caso. Può essere impiegato per un progetto di reintegrazione in ambito professionale, formativo o abitativo oppure per speciali misure d'assistenza destinate a persone vulnerabili. L'aiuto supplementare per progetti abitativi può essere impiegato per il pagamento delle pigioni o per lavori di costruzione o rinnovo. Non è consentito il versamento di pigioni a parenti diretti (nonni, genitori, figli). La concessione di un aiuto supplementare di natura materiale dipende sia dalla situazione personale del richiedente



sia dagli sforzi concreti comprovati volti a migliorare il reinserimento professionale o sociale nel Paese d'origine.

La proposta del competente servizio cantonale comprende il piano di progetto conformemente all'Allegato 4 alla Direttiva III / 4. I servizi competenti verificano la correttezza delle maggiori voci di bilancio e stabiliscono se il richiedente soddisfa le condizioni per il progetto previsto.

Se la consulenza per il ritorno competente del Cantone o del CFA non dispone di tutte le informazioni necessarie, può sollecitarle tramite la SEM o un'organizzazione partner incaricata (p. es. Organizzazione internazionale per le migrazioni OIM).

4.2.5 Aiuto supplementare aumentato

La SEM può versare a persone con particolari esigenze in termini di reintegrazione un aiuto supplementare aumentato dell'importo massimo di 5000 franchi in virtù dell'articolo 74 capoverso 4 OAsi 2. In questi casi, di norma incarica la rappresentanza svizzera o un'organizzazione partner (p. es. OIM) di svolgere un pertinente monitoraggio nel Paese d'origine o nel Paese terzo.

I casi illustrati qui di seguito rientrano nella definizione di esigenze particolari in termini di reintegrazione.

4.2.5.1 Progetti professionali o abitativi

Se è previsto un progetto edile dell'entità di 3000 franchi nello Stato d'origine ma non vi è una possibilità durevole di alloggio, può essere concesso un aiuto materiale supplementare per una soluzione abitativa.

4.2.5.2 Casi di rigore, in particolare persone vulnerabili

In casi di rigore, in particolare in caso di persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione familiare, della loro età o del loro stato di salute, può essere corrisposto un aiuto materiale supplementare, segnatamente anche per l'assunzione delle spese di trasporto, misure edilizie, acquisto di suppellettili, elettrodomestici oppure cash-for-shelter o cash-for-care.

4.2.5.3 Famiglie numerose

Sono considerate numerose le famiglie con più di tre figli, che presentano esigenze particolari in termini di reintegrazione sotto il profilo personale sociale o professionale.

4.2.5.4 Famiglie con figli adulti che vivono sotto lo stesso tetto

Si tratta di famiglie i cui figli adulti, al ritorno in patria, vivono sotto lo stesso tetto dei genitori. I figli non possono presentare progetti propri. Non è rilevante che i genitori e i figli siano raggruppati in un unico incarto d'asilo o abbiano incarti separati.



4.2.5.5 **Persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti**

Si tratta di persone ammesse provvisoriamente o di rifugiati riconosciuti che presentano particolari esigenze di reintegrazione sotto il profilo personale, sociale o professionale.

4.2.5.6 **Motivi specifici legati a un Paese**

In presenza di motivi specifici legati a un Paese la SEM può avviare azioni mirate destinate a determinati gruppi di persone e consentire a questi gruppi di persone di beneficiare dell'aiuto supplementare aumentato. Queste azioni sono di durata determinata.

4.2.6 **Aiuto al ritorno per motivi medici**

L'aiuto individuale al ritorno per motivi medici può essere corrisposto sotto forma di medicinali o di una somma forfettaria per cure mediche. Ogni richiesta deve essere sottoposta per verifica alla competente sezione della SEM.

La SEM stabilisce, d'intesa con le consulenze per il ritorno competenti dei Cantoni o dei CFA, l'ammontare e le modalità dell'aiuto individuale al ritorno per motivi medici.

Alla richiesta vanno allegati il rapporto medico e il pertinente preventivo (p. es. il preventivo di una farmacia relativo alla scorta di farmaci). Nel caso di importi superiori a 1000 franchi, il competente servizio cantonale verifica, di norma tramite la SEM o un'organizzazione incaricata (p. es. OIM), i costi e la disponibilità dei medicinali o delle cure all'estero.

I medicinali e/o le cure sono consegnati/prese a carico per un massimo di tre mesi.

In caso di gravi problemi medici, la SEM può incaricare un'organizzazione partner (p. es. OIM) di erogare un aiuto al reinserimento nelle strutture statali dello Stato d'origine. In assenza di strutture e in casi individuali motivati, le spese per medicinali o cure possono essere prese a carico per altri tre mesi. L'organizzazione incaricata sottopone una pertinente richiesta alla SEM. L'eventuale aiuto è versato dall'organizzazione incaricata dietro consegna dei pertinenti giustificativi da parte delle persone richiedenti.

Conformemente all'articolo 75 capoverso 2 OAsi 2, in caso di cure mediche indispensabili la durata del trattamento può essere prolungata se ciò consente di raggiungere una guarigione definitiva. Le prestazioni di aiuto a tempo illimitato sono tuttavia escluse.

4.2.7 **Aiuto a stabilirsi in un Paese terzo e limitazioni**

L'aiuto al ritorno può essere concesso conformemente all'articolo 76 capoverso 1 OAsi 2 anche in caso di partenza volontaria o conforme alle prescrizioni verso un Paese terzo che non corrisponde al Paese d'origine o di provenienza, ove l'interessato sia autorizzato a soggiornare in quel Paese a titolo permanente.



La somma forfettaria può essere versata senza pertinente attestato prima della partenza. Oltre all'adempimento dei pertinenti presupposti, la concessione di un aiuto materiale supplementare presuppone che entro un anno a contare dalla partenza l'interessato ottenga dallo Stato terzo un permesso di soggiorno valido della durata di almeno un anno.

Conformemente all'articolo 76a capoverso 1 OAsi 2, non è concesso l'aiuto individuale al ritorno se la persona interessata è esentata dall'obbligo del visto per soggiorni fino a tre mesi in Svizzera o prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato non soggetto all'obbligo del visto. Le persone che, per motivi individuali, sono autorizzate a entrare in Svizzera senza visto, sono parimenti escluse dall'aiuto al ritorno. Si tratta in particolare di persone riconosciute quali rifugiati o titolari di un permesso di soggiorno in uno Stato Schengen.

I cittadini di Stati esentati dall'obbligo del visto che presentano particolari esigenze in termini di reintegrazione conformemente all'articolo 76a capoverso 2 OAsi 2 possono in via eccezionale ottenere un aiuto al ritorno. Oltre ad aiuti al ritorno di natura medica, le deroghe comportano somme forfettarie ridotte ed escludono un aiuto supplementare aumentato.

Le persone entrate in Svizzera prima dell'esenzione del loro Stato d'origine dall'obbligo del visto non sono interessate dall'esclusione e ottengono pertanto un aiuto al ritorno in virtù della presente direttiva.

4.2.8 Rapporto con le spese di partenza

In casi individuali motivati, conformemente all'articolo 59 capoverso 1 OAsi 2, la SEM si assume le spese per il trasporto del bagaglio fino a 200 franchi per adulto e 50 franchi per minore, ma al massimo 500 franchi per famiglia. Le pertinenti domande vanno sottoposte alla competente sezione della SEM.

Se è concesso un aiuto al ritorno, è possibile aumentare l'importo per le spese di viaggio, conformemente all'articolo 59a capoverso 2 OAsi 2, unicamente per finanziare il lungo e costoso prosieguo del viaggio nello Stato di destinazione.

4.2.9 Modalità di pagamento

4.2.9.1 Partenza per via aerea

Le richieste di versamento dell'aiuto al ritorno da parte di swissREPAT devono essere inviate alla competente sezione della SEM con il modulo «Aiuto individuale al ritorno» (vedi allegato 3 della Direttiva III / 4) al massimo cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la partenza.

Dopo l'esame, le richieste sono trasmesse, al massimo tre giorni lavorativi prima della data prevista per la partenza, a swissREPAT e al Cantone per preparare il versamento.



In singoli casi motivati, i competenti servizi cantonali possono procedere a versamenti parziali dell'aiuto al ritorno prima della partenza effettiva. L'aiuto al ritorno per motivi medici può essere versato nel Cantone, previo accordo con la SEM, purché ciò sia indispensabile per l'acquisto di medicinali prima della partenza.

I servizi cantonali competenti devono controllare che l'importo versato sia stato impiegato in modo conforme all'articolo 62 OAsi 2. Si raccomanda di non versare le tranche in contanti, ma di pagare direttamente le eventuali fatture o di richiedere ai beneficiari dell'aiuto i rispettivi giustificativi.

Dato che il versamento anticipato non è un diritto, il servizio cantonale competente può rifiutarlo, se ritiene che non siano adempite le relative condizioni.

4.2.9.2 Partenza via terra

Se la partenza avviene via terra, i servizi cantonali competenti possono versare l'aiuto finanziario nel Cantone. La condizione preliminare è che il transito via terra attraverso i Paesi limitrofi avvenga in modo legale e che vi siano i documenti e i visti necessari.

4.2.9.3 Versamenti sul posto

In caso di aiuto materiale supplementare, di norma il versamento è organizzato sul posto dalla rappresentanza svizzera o da un'organizzazione partner incaricata (p. es. OIM). Le modalità del versamento sono disciplinate individualmente e in anticipo. I beneficiari dell'aiuto supplementare prendono i primi contatti sul posto entro tre mesi dalla partenza. Il denaro è versato dietro presentazione dei giustificativi. In caso d'interruzione dei contatti, il caso è chiuso un anno dopo la partenza.

Per quanto riguarda l'aiuto supplementare aumentato, i versamenti sono effettuati nello Stato d'origine.

4.2.10 Modalità di rimborso

4.2.10.1 Procedura

Per gli importi versati direttamente nel Cantone, l'autorità cantonale competente indirizza una richiesta di rimborso alla SEM, c/o Centro di prestazione Finanze DFF, RIF-1106-00075, CH-3003 Berna. Alla domanda di rimborso vanno allegati una copia della conferma dell'assunzione dei costi da parte della SEM (copia del modulo «Aiuto individuale al ritorno» firmato o lettera di conferma), i pertinenti giustificativi di pagamento e una cedola di versamento della competente autorità cantonale. Occorre presentare una domanda di rimborso per ogni incarto.

Le eventuali fatture di terzi vanno pagate dal servizio cantonale competente, che ne chiede poi il rimborso alla SEM.



Salvo accordi diversi, la SEM paga direttamente le fatture unicamente se ha ordinato essa stessa la prestazione.

Non sono ammessi conteggi periodici relativi a più incarti. Per contro, una sola fattura può riguardare più conteggi individuali (5 al massimo), sempreché tale fattura sia corredata di un riepilogo con l'indicazione del numero N degli incarti e delle rispettive conferme di assunzione dei costi.

La SEM si riserva il diritto di ritornare le fatture incomplete o che non adempiono le disposizioni della presente direttiva.

4.2.10.2 Controllo

La competente sezione della SEM verifica se la richiesta di rimborso è giustificata. Se necessario, può esigere ulteriori indicazioni o giustificativi.

4.2.10.3 Indicazioni insufficienti

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'OAsi 2 o nella presente direttiva o in caso di indicazioni incomplete, la SEM può negare, in tutto o in parte, il rimborso delle spese.

4.3 Allegati

Allegato 1 della Direttiva III / 4

Rapporto d'attività consulenza per il ritorno

Allegato 2 della Direttiva III / 4

Elenco d'attività consulenza per il ritorno

Allegato 3 della Direttiva III / 4

Moduli di domanda d'aiuto individuale al ritorno

Allegato 4 della Direttiva III / 4

Piano di progetto Aiuto al ritorno

